

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"SEDICIBANCA S.P.A. – Tasso Variabile 2007/2011"
dell'importo massimo di Euro 49.500.000,00
Codice ISIN: IT0004296288

Art. 1. Importo massimo dell'emissione, titoli e tagli

- 1.1. Sedicibanca S.p.A. (per brevità anche "**Sedicibanca**", l'"**Emittente**" o la "**Banca**"), con sede a Roma, Via Zucchelli n. 16, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00399700582, iscritta al n. 5605 dell'albo delle banche di cui all'art. 13 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "**TUB**"). Appartenente al Gruppo Bancario Delta, iscritto al n. 20025 dell'albo di cui all'art 64 TUB, emette un prestito obbligazionario denominato "Sedicibanca S.p.A. – Tasso Variabile 2007/2011" (il "**Prestito Obbligazionario**"), fino all'importo massimo (l'"**Importo Massimo**") di Euro 49.500.000,00 (quarantanovemilionicinquecentomila virgola zero zero), rappresentato da numero massimo di 4.950 (quattromilanovecentocinquanta) obbligazioni (le "**Obbligazioni**") emesse alla pari, al portatore, non convertibili né frazionabili, del valore nominale (il "**Valore Nominale**") di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) cadauna. Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
- 1.2. Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. e assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al titolo V del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione e, pertanto, esse non saranno materialmente emesse.

Art. 2. Durata e godimento

- 2.1. Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 4 (quattro) anni dal 1° dicembre 2007 al 1° dicembre 2011 (la "**Data di Scadenza**"), data in cui le Obbligazioni sottoscritte saranno integralmente rimborsate alla pari e, pertanto, mediante pagamento di una somma uguale al loro Valore Nominale.
- 2.2. Le Obbligazioni hanno godimento dal 1° dicembre 2007 (la "**Data di Godimento**").

Art. 3. Periodo di offerta, emissione e prezzo di sottoscrizione

- 3.1. Il Prestito Obbligazionario è emesso in serie aperta a partire dal 1° dicembre 2007 (la "**Data di Apertura dell'Emissione**") e fino al raggiungimento dell'Importo Massimo.
- 3.2. In ogni caso, il periodo di emissione, durante il quale sarà altresì possibile sottoscrivere le Obbligazioni, avrà termine il 30 aprile 2008 ("**Data di Chiusura dell'Emissione**").
- 3.3. Il periodo di offerta al pubblico del Prestito Obbligazionario inizia il 22 novembre 2007 (la "**Data di Apertura dell'Offerta**") e termina alla Data di Chiusura dell'Emissione. Nel periodo intercorrente fra la Data di Apertura dell'Offerta e la Data di Apertura dell'Emissione sarà possibile prenotare le Obbligazioni, fermo restando che il versamento del Valore Nominale da parte di coloro che avranno validamente esercitato la prenotazione, a norma del paragrafo che segue, dovrà comunque avvenire con valuta pari alla Data di Apertura dell'Emissione.
- 3.4. Le Obbligazioni sono emesse a fronte dell'integrale versamento di una somma di denaro pari al Valore Nominale di ciascuna, maggiorata dei dietimi di interessi

maturati nel periodo intercorrente fra la Data di Apertura dell'Emissione e la data di effettivo versamento nelle casse dell'Emittente della somma così determinata.

Art. 4. Interessi

4.1. Ai fini del presente regolamento i seguenti termini hanno il significato in appresso indicato:

4.2. **Giorno Lavorativo:** ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer ("**Sistema TARGET**") è operativo.

4.3. **Giorno non Lavorativo:** ogni giorno in cui il Sistema TARGET non è operativo.

Euribor: il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi (divisore 360 giorni) rilevato alle ore 11:00 CET (Central European Time – fuso orario dell'Europa centrale) dall'Euribor Panel Steering Committee il quinto Giorno Lavorativo antecedente la data di inizio della maturazione degli interessi, pubblicato sul circuito Reuters alle pagine 248-249 e rilevabile giornalmente sul quotidiano "II Sole 24 Ore" alla sezione "Tassi a Breve Termine – Euribor", arrotondato al centesimo (0,01) più prossimo o, nel caso di mezzo centesimo (0,005), arrotondato per l'eccesso).

4.4. Le Obbligazioni fruttano un tasso di interesse fisso lordo annuo del 5% (pari al 2,5% semestrale) per il primo semestre, pagabile posticipatamente il 1° giugno 2008 e, un interesse variabile lordo semestrale calcolato sul valore nominale del titolo, pagabile posticipatamente il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno, a partire dal 1° dicembre 2008 (tali date, ciascuna, una "**Data di Pagamento degli Interessi**").

Per ogni Obbligazione gli interessi semestrali, a partire dal 1° dicembre 2008, saranno calcolati ad un tasso determinato secondo la seguente formula:

$$I = 10.000 \times (\text{Euribor} + 40 \text{ basis points}) * (180/360)$$

4.5. Qualora una Data di Pagamento degli Interessi dovesse cadere in un Giorno non Lavorativo, la stessa è procrastinata al primo Giorno Lavorativo successivo utile, senza che vengano maturati diritti ad interessi in conseguenza di tale pagamento posticipato. Qualora il primo Giorno Lavorativo successivo utile cada nel mese successivo, la Data di Pagamento degli Interessi verrà anticipata al Giorno Lavorativo precedente.

4.6. Al Prestito Obbligazionario non si applica la disposizione dell'art. 1820 del Codice Civile.

4.7. In ogni caso, le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere, secondo i casi, alla data (la "**Data di Rimborso**") in cui cade la Data di Scadenza o la Data di Rimborso Anticipato, determinata ai sensi dell'Art. 6.2 che segue.

Art. 5. Rimborso delle Obbligazioni

5.1. Le Obbligazioni sono rimborsate ai rispettivi portatori (gli "**Obbligazionisti**") alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione alla Data di Rimborso.

5.2. Qualora la Data di Rimborso dovesse cadere in un Giorno non Lavorativo, la stessa dovrà essere procrastinata al primo Giorno Lavorativo successivo utile senza che vengano maturati diritti ad interessi in conseguenza di tale pagamento posticipato. Qualora il primo Giorno Lavorativo successivo utile cada nel mese successivo, il rimborso verrà anticipato al Giorno Lavorativo precedente.

Art. 6. Rimborso anticipato delle Obbligazioni

- 6.1. Decorsi almeno 18 (diciotto) mesi dalla Data di Chiusura dell'Emissione, l'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato di tutte o parte delle Obbligazioni, dandone comunicazione agli Obbligazionisti con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
- 6.2. Il rimborso anticipato è effettuato in coincidenza di una Data di Pagamento degli Interessi (la "**Data di Rimborso Anticipato**").
- 6.3. Anche il rimborso anticipato è effettuato alla pari senza alcuna deduzione per spese, in un'unica soluzione.

Art. 7. Servizio del prestito

- 7.1. Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avvengono con accredito sul conto corrente degli Obbligazionisti correntisti presso la Banca ovvero tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Art. 8. Termini di prescrizione

- 8.1. I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi e, per quanto riguarda le quote di capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla Data di Rimborso.

Art. 9. Regime fiscale

- 9.1. Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, gravanti sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi, premi ed altri frutti.
- 9.2. Si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. 1 aprile 1996, n. 239 e nel d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni fiscali *pro-tempore* vigenti.

Art. 10. Varie

- 10.1. Tutte le comunicazioni dirette dall'Emittente agli Obbligazionisti vengono effettuate, ove non diversamente disposto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul sito internet della Banca, raggiungibile all'indirizzo www.sedicibanca.it.
- 10.2. La sottoscrizione, l'acquisto o comunque il possesso delle Obbligazioni implicano la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.
- 10.3. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Art. 11. Legge applicabile

- 11.1. Il presente regolamento, il Prestito Obbligazionario e le Obbligazioni sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Art. 12. Foro competente

- 12.1. Salvo il caso in cui il soggetto interessato (sottoscrittore, portatore, ecc.) rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per qualsiasi controversia comunque relativa al presente regolamento, al Prestito Obbligazionario o alle Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva e inderogabile, il Foro di Roma, anche in ragione di connessione e garanzia.

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di SediciBanca S.p.A. in data 16 novembre 2007

Per accettazione del presente regolamento

(il Sottoscrittore)

Per accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. della clausola di cui agli articoli 4.6. (Deroga all'Art. 1820 Cod. Civ.), 6 (Rimborso anticipato) e 12 (Deroga alla competenza territoriale).

(il Sottoscrittore)